



Council of the
European Union

104803/EU XXV.GP
Eingelangt am 24/05/16

Brussels, 23 May 2016
(OR. en, it)

9350/16

Interinstitutional File:
2016/0061 (NLE)

JUSTCIV 129
INST 230
PARLNAT 165

COVER NOTE

From:	the Italian Senate
date of receipt:	20 May 2016
To:	Mark Rutte, President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a Council Decision authorising enhanced cooperation in the area of jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions on the property regimes of international couples, covering both matters of matrimonial property regimes and the property consequences of registered partnerships [doc. 6799/16 JUSTCIV 30 - COM(2016) 108 final] - Opinion ¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached a copy of the above-mentioned opinion.

¹ For other available language versions of the opinion, reference is made to the Interparliamentary EU information exchange Internet site (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII

n. 129

RISOLUZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore ALBERTINI)

approvata nella seduta del 10 maggio 2016

SULLA

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE AUTORIZZA UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA NEL SETTORE DELLA COMPETENZA, DELLA LEGGE APPLICABILE, DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI REGIMI PATRIMONIALI DELLE COPPIE INTERNAZIONALI, CON RIFERIMENTO AI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI E AGLI EFFETTI PATRIMONIALI DELLE UNIONI REGISTRATE (N. COM (2016) 108 DEFINITIVO) (ATTO COMUNITARIO N. 122)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 2016

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi degli articoli 50 e 144, comma 6, del Regolamento del Senato, la proposta della Commissione di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (n. COM (2016) 108 definitivo);

considerato che:

la Commissione europea aveva predisposto, nel 2011, due proposte di regolamento dirette a disciplinare la materia che, tuttavia, per le riserve manifestate da diversi Stati membri, non è stato possibile approvare in via definitiva; conseguentemente, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno manifestato l'intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (la medesima intenzione è stata manifestata per gli effetti patrimoniali delle unioni registrate), chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine;

la proposta in esame si basa sull'articolo 329, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essendo sussistenti i presupposti fattuali e giuridici che legittimano l'utilizzo della cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea, in quanto si tratta di settori ricadenti nelle competenze non esclusive dell'Unione, essendo, le norme, relative a conflitti di leggi in materia di diritto di famiglia;

rilevato che:

la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate apporterà ai cittadini significativi benefici, consentendo di trattare i regimi patrimoniali delle coppie nell'ambito di un'unica legge applicabile, permettendo altresì alle coppie internazionali di scegliere la legge applicabile ai loro beni, aumentando la certezza del diritto per le coppie internazionali; consentendo inoltre ai cittadini di proporre domande giudiziali innanzi ad un'unica autorità, nonché semplificando la procedura

per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e favorendo la circolazione degli atti pubblici in tutta l'Unione europea;

le misure di attuazione comprendono: *a)* una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (Atto n. 106); *b)* una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (Atto n. 107);

esprime una valutazione positiva.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GINETTI)

13 aprile 2016

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,
considerato che:

le due proposte di regolamento sulle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 106 e 107) costituiscono lo sviluppo delle due precedenti, già presentate il 16 marzo 2011 (COM(2011) 126 e 127), aventi quale obiettivo di: trattare in modo coerente i regimi patrimoniali delle coppie all'interno di un'unica legge applicabile da parte di una sola autorità; permettere alle coppie sposate di scegliere la legge applicabile ai loro beni; aumentare la certezza del diritto per le unioni registrate con carattere internazionale, applicando ai beni della coppia, come regola generale, la legge dello Stato di registrazione;

sulle proposte presentate il 16 marzo 2011 non è stato possibile raggiungere un accordo, né era ragionevole attendersi un accordo in termini condivisibili, come attestato dal Consiglio nella sessione del 3 dicembre 2015. Ciò anche in quanto la base giuridica delle due proposte era l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernente la cooperazione giudiziaria in materia civile relativa ad aspetti connessi con il diritto di famiglia, per la quale il Trattato prevede la procedura speciale della deliberazione all'unanimità del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo;

nonostante le ampie consultazioni svoltesi nel corso dell'*iter* legislativo delle due proposte succitate, e quindi anche nel corso della Presidenza italiana del 2014, il carattere politicamente sensibile dei temi trattati ha fatto emergere difficoltà in alcuni Stati membri, i cui ordinamenti giuridici non prevedevano gli istituti del matrimonio tra persone dello stesso sesso e/o dell'unione registrata, né – sebbene i futuri strumenti non imponessero di introdurre nella legislazione interna istituti sconosciuti – era possibile escludere che, dal riconoscimento nel loro Paese degli effetti patrimoniali di tali istituti negli Stati membri in cui erano ammessi, potessero derivare effetti indiretti sul diritto di famiglia nazionale;

dal dicembre 2015 al febbraio 2016, diciassette Stati membri dell'Unione (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno quindi richiesto alla Commissione europea di attivare le procedure per procedere ad una cooperazione rafforzata tra loro nei settori riguardati dalle due proposte in titolo e in tal senso è pregiudiziale l'approvazione della proposta di decisione in esame;

valutato che:

la proposta di decisione si basa sull'articolo 329, paragrafo 1, del TFUE e che si ritengono sussistenti i presupposti fattuali e giuridici che legittimano l'utilizzo dell'istituto della cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE): si tratta di settori ricadenti nelle competenze non esclusive dell'Unione europea, essendo, le norme, relative a conflitti di leggi in materia di diritto di famiglia; le misure promuovono la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea e rafforzano il processo di integrazione; partecipano almeno nove Stati membri; sussiste il presupposto della ultima istanza, poiché gli obiettivi della cooperazione rafforzata, come riscontrato al Consiglio del 3 dicembre 2015, non possono essere perseguiti dall'Unione europea nel suo insieme (e quindi a 28);

l'atto in titolo non è sottoposto allo scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità;

la proposta di decisione si limita ad autorizzare i diciassette Stati membri dell'Unione ad instaurare tra di loro una cooperazione rafforzata con riferimenti ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (articolo 1).

valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

formula per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

si esprime una valutazione positiva con riferimento alla proposta di decisione volta alla istituzione di una cooperazione rafforzata nei settori in esame.

Si ritiene, invero, la stessa, portatrice di vantaggi per tutti i cittadini europei dei diciassette Stati membri interessati, senza per questo arrecare alcuno svantaggio ai cittadini europei dei restanti Stati membri, che potrebbero peraltro successivamente aderire alla cooperazione rafforzata, ai sensi dell'articolo 328 del TFUE.